

Deliberazione 27 aprile 2010 – VIS 27/10

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Supergaz S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 aprile 2010

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, VIS 57/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, VIS 76/09;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2009, VIS 77/09;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2010, VIS 9/10.

Fatto

1. Con *mail* 4 febbraio 2009 e con nota 12 febbraio 2009 (prot. Autorità 7468) Autogas Riviera S.r.l. ha comunicato agli Uffici dell'Autorità di aver acquisito da Supergaz S.r.l. (di seguito Supergaz o società) il ramo d'azienda relativo all'attività di fornitura di gas di petrolio liquefatti (GPL) nella Provincia di Imperia e, in particolare, di esserle subentrata, a decorrere dal 28 gennaio 2008, nella gestione del servizio nel Comune di Pornassio (IM).
2. Gli Uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcuna attività di distribuzione e fornitura di GPL in capo a Supergaz, con nota 28 aprile 2009 (prot. Autorità 20821) hanno richiesto alla medesima società chiarimenti circa il servizio svolto e le ragioni per le quali non è stata mai comunicata l'esistenza delle forniture attivate.
3. La società non ha fornito alcun riscontro a tale richiesta.

4. Con deliberazione VIS 77/09 l'Autorità ha avviato, nei confronti di Supergaz, un procedimento per accertare la violazione degli obblighi tariffari e informativi stabiliti dagli articoli 3, comma 4, 6, comma 1, 12, comma 2, 13, comma 1, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00, nonché dagli articoli 12, commi 1 e 8, e 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04, e irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Nell'ambito di un'altro procedimento avviato con deliberazione VIS 57/09 al fine di accertare in quale località e per quali anni termici Supergaz ha svolto attività di fornitura di GPL e di determinare le relative condizioni economiche, è emerso che la società ha attivato la fornitura di GPL, a partire dal 2004, nelle frazioni di Ponti di Pornassio, Villa Castello, Villa, Villa Barche/Barbei, Ottano, L'Ombrellone, Bertora Case Rosse e San Luigi, tutte situate nel Comune di Pornassio. La deliberazione VIS 9/10, nel concludere il predetto procedimento, ha determinato, per quel che qui rileva, le condizioni economiche di fornitura di GPL nel Comune di Pornassio negli anni termici dal 2004/2005 al 2007/2008.
6. Nel presente procedimento Supergaz non ha depositato memoria né documenti.
7. Con nota 22 febbraio 2010 il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie.

Valutazione giuridica

8. Gli articoli 3, comma 4, 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00 e l'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL una serie di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità, tra i quali quello di comunicare, entro trenta giorni dal suo verificarsi, l'attivazione delle forniture.
9. Gli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'articolo 12, comma 1 e l'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04 impongono agli esercenti degli ambiti tariffari riforniti a GPL l'obbligo di sottoporre proposte tariffarie, con cadenza annuale, alla preventiva approvazione dell'Autorità.
10. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che la società non ha adempiuto a quanto prescritto dalle disposizioni indicate nei precedenti punti 7 e 8, e segnatamente da quelle in vigore a partire dall'anno termico 2004/2005. Identico è l'accertamento cui è pervenuta l'Autorità con la deliberazione VIS 9/10: Supergaz non ha presentato all'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici dal 2004/2005 al 2007/2008, in violazione dell'articolo 13, comma 1, nella sua originaria versione, e dell'articolo 12, comma 1, della deliberazione n. 173/04; non ha, inoltre, comunicato all'Autorità, negli anni termici dal 2004/2005 al 2007/2008, di aver attivato la fornitura nelle anzidette frazioni del Comune di Pornassio, in violazione dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04.
11. Tuttavia, un'interpretazione sistematica delle disposizioni indicate nel precedente punto 9 conduce ad escludere che sulle imprese distributrici di GPL gravi un vero e proprio *obbligo* di presentazione delle proposte tariffarie, la cui violazione le esporrebbe all'irrogazione di sanzioni da parte dell'Autorità. Piuttosto sulle imprese incombe un *onere* di presentazione delle proposte tariffarie per evitare l'applicazione delle condizioni economiche determinate d'ufficio: determinazione

d'ufficio avvenuta, nella specie, con deliberazione VIS 9/10. Pertanto non sussistono le violazioni contestate con deliberazione VIS 77/09 relativamente agli obblighi tariffari indicati nel precedente punto 9.

12. Sussiste invece la violazione delle norme di cui al precedente punto 8.

Quantificazione della sanzione

13. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.

14. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge n. 481/95*", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246, in data 20 ottobre 2008 (Supplemento Ordinario n. 234).

15. L'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 è stato violato attraverso una condotta omissiva protrattasi dal 2004 al gennaio 2008.

16. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Supergaz ha disatteso una disposizione preordinata ad attivare flussi informativi funzionali a consentire all'Autorità di monitorarne l'attività. L'Autorità ha ignorato l'esistenza stessa dell'attività di distribuzione e fornitura di GPL da parte della società, che si è pertanto venuta a trovare nell'indebita situazione di poter svolgere il servizio senza applicare la regolazione dell'Autorità relativa anche a profili non tariffari (condizioni di erogazione del servizio, *standard* di qualità commerciale, *standard* di sicurezza, disciplina *unbundling*), sottraendosi per di più ai controlli che l'Autorità effettua per verificare il rispetto della suddetta regolazione.

17. Tuttavia, la gravità della violazione è attenuata dalla ridotta estensione territoriale (il solo Comune di Pornassio) e dal circoscritto numero di utenti coinvolti (circa 150).

18. Per quel che riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcun elemento utile.

19. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, la società non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.

20. Quanto al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, non è stato possibile acquisire il valore del fatturato rilevante della società, non avendo quest'ultima fornito elementi al riguardo in adempimento delle previsioni *unbundling*.

21. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 15 a 20 conducono a determinare la sanzione, per la violazione degli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 8, nella misura di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84), pari al minimo edittale applicabile *ratione temporis*.

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Supergaz S.r.l., dell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04;
2. è irrogata a Supergaz S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
3. non sussistono le violazioni degli articoli 6, comma 1, 13, comma 1, 12, comma 2, della deliberazione n. 237/00, dell'articolo 12, comma 1 e dell'originaria versione dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione n. 173/04;
4. si ordina a Supergaz S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
5. decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
6. si ordina a Supergaz S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
7. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Supergaz S.r.l., con sede legale in Via al Molo Giano n. 2, 16128 Genova, pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) e trasmesso in copia al Comune di Pornassio, via Roma n. 24, 18024 Pornassio (IM), in persona del Sindaco *pro tempore*.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

27 aprile 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis